DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Per comprendere il regime fiscale del Fondo, occorre considerare distintamente le tre fasi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari:

- quella della contribuzione;
- quella della gestione finanziaria (investimento dei contributi);
- quella delle prestazioni.

Regime fiscale della contribuzione:

Disposizioni valide per i periodi di imposta dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2025

Dal 1° gennaio 2007 i contributi versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore ad euro 5.164,57.

Ai fini del computo del predetto importo si tiene conto:

- dei contributi versati dal datore di lavoro: ad esclusione del contributo ex Fondo Gas e del premio di risultato destinato al Fondo Pensione;
- dei versamenti effettuati alla forma pensionistica complementare in favore delle persone fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del T.U.I.R., limitatamente all'importo da queste non dedotto;
- dei contributi versati dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse. In questo caso sulle somme eccedenti l'importo di euro 5.164,57 (e quindi non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Sono esclusi dal limite annuo di deducibilità le seguenti forme di contribuzione al Fondo:

- il Trattamento di Fine Rapporto (TFR);
- il premio di risultato che ha fruito delle agevolazioni di legge;
- il contributo ex Fondo Gas.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'aderente comunica a Fondenergia, l'importo che non è stato dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Tale importo sarà escluso dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

ATTENZIONE: È onere dell'aderente comunicare l'importo dei contributi non dedotti. In assenza di comunicazione, tali importi saranno nuovamente assoggettati a tassazione dal Fondo Pensione in fase di erogazione della prestazione.

L'aderente di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari non fruisca dell'intero importo della deduzione annua, potrà, dal 6° al 26° anno di partecipazione, beneficiare di una maggiore deduzione fiscale, pari alla differenza tra il massimo deducibile nel quinquennio (5.164,57 x 5 = 25.822,85 euro) e quanto effettivamente versato, con un massimo di euro 2.582,29 annui.

- Premio di risultato:

Il Premio di Risultato di cui alla L. 208/2015 e ss.mm.ii, fino ad euro 3.000 annui, destinato al Fondo Pensione, gode di un regime fiscale di esenzione totale, che riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settore privato con un reddito annuo lordo non superiore ad euro 80.000.

In particolare, questi sono i vantaggi di tale versamento al Fondo Pensione:

- il contributo è pari al premio lordo erogato dall'azienda. Non è prevista alcun tipo di tassazione, a differenza del premio erogato in busta paga a cui viene applicata l'aliquota sostitutiva pari al 5%;

- il contributo non viene conteggiato per il calcolo dei limiti di deducibilità annua di cui sopra e non viene considerato nel calcolo del reddito lordo annuo;
- il contributo è esente da tassazione in caso di qualunque richiesta di prestazione futura al Fondo Pensione.

Disposizioni valide per i periodi di imposta dal 1° gennaio 2026 in poi

Dal 1° gennaio 2026 i contributi versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore ad euro 5.300.

Ai fini del computo del predetto importo si tiene conto:

- dei contributi versati dal datore di lavoro: ad esclusione del contributo ex Fondo Gas e del premio di risultato destinato al Fondo Pensione;
- dei versamenti effettuati alla forma pensionistica complementare in favore delle persone fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del T.U.I.R., limitatamente all'importo da queste non dedotto;
- dei contributi versati dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse. In questo caso sulle somme eccedenti l'importo di euro 5.300 (e quindi non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Sono esclusi dal limite annuo di deducibilità le seguenti forme di contribuzione al Fondo:

- il Trattamento di Fine Rapporto (TFR);
- il premio di risultato che ha fruito delle agevolazioni di legge;
- il contributo ex Fondo Gas.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'aderente comunica a Fondenergia, l'importo che non è stato dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Tale importo sarà escluso dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

ATTENZIONE: È onere dell'aderente comunicare l'importo dei contributi non dedotti. In assenza di comunicazione, tali importi saranno nuovamente assoggettati a tassazione dal Fondo Pensione in fase di erogazione della prestazione.

L'aderente di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari non fruisca dell'intero importo della deduzione annua, potrà, dal 6° al 26° anno di partecipazione, beneficiare di una maggiore deduzione fiscale, pari alla differenza tra il massimo deducibile nel quinquennio e quanto effettivamente versato, con un massimo di euro 2.650 annui.

- Premio di risultato:

Il Premio di Risultato di cui alla L. 208/2015 e ss.mm.ii, fino ad euro 5.000 annui, destinato al Fondo Pensione, gode di un regime fiscale di esenzione totale, che riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settore privato con un reddito annuo lordo non superiore ad euro 80.000.

In particolare, questi sono i vantaggi di tale versamento al Fondo Pensione:

- il contributo è pari al premio lordo erogato dall'azienda. Non è prevista alcun tipo di tassazione, a differenza del premio erogato in busta paga a cui viene applicata l'aliquota sostitutiva pari all' 1%;
- il contributo non viene conteggiato per il calcolo dei limiti di deducibilità annua di cui sopra e non viene considerato nel calcolo del reddito lordo annuo;
- il contributo è esente da tassazione in caso di qualunque richiesta di prestazione futura al Fondo Pensione.

Regime fiscale della gestione finanziaria in fase di accumulo:

I rendimenti delle risorse accumulate presso la forma pensionistica complementare, in fase di accumulo, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi da applicarsi sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta, così come determinato dall'art. 17, comma 2, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

L'aliquota è pari al 20%, ma per i rendimenti derivanti da titoli pubblici italiani o da quelli ad essi equiparati, è previsto un meccanismo agevolativo della base imponibile che riduce il prelievo fiscale al 12,50%.

Pertanto la tassazione complessiva dipenderà dall'incidenza delle fonti di rendimento. Ad esempio, ipotizzando un rendimento del 5%, di cui il 40% derivante da investimenti in titoli di stato ed il restante 60% da azioni ed obbligazioni corporate, il prelievo fiscale complessivo sarebbe del 17% (12,50%x40% + 20%x60%).

Regime fiscale delle prestazioni:

Ammontare maturato fino al 31/12/2000

Prestazioni pensionistiche complementari e riscatti.

Le prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia sono soggette a tassazione progressiva Irpef. L'imponibile è rappresentato dall'87,50% dell'ammontare delle rate di rendita in corso di erogazione.

Le prestazioni pensionistiche complementari in forma di capitale e i riscatti sono diversamente tassati in funzione della tipologia di iscritto:

• per il "vecchio iscritto" è prevista l'applicazione dell'aliquota TFR comunicata dal datore di lavoro sulla c.d. "sorte capitale". L'imponibile è assunto al netto dei contributi a carico del lavoratore, nel limite del 4% della retribuzione annua e dei rendimenti maturati, che sono assoggettati alla ritenuta di imposta del 12,50%;
• per il "nuovo iscritto" è prevista l'applicazione dell'aliquota media calcolata in funzione degli anni di effettiva contribuzione. L'imponibile è assunto al netto dei contributi a carico del lavoratore, nel limite del 4% della retribuzione annua.

Le prestazioni pensionistiche in forma di Rendita a Durata Definita, di Prelievi Liberamente Determinabili e di Erogazione frazionata del montante accumulato sono assoggettate all'aliquota media calcolata in funzione degli anni di effettiva contribuzione.

Anticipazioni

Le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata con aliquota media calcolata in funzione degli anni di effettiva contribuzione.

L'imponibile è determinato al netto dei contributi a carico del lavoratore nel limite del 4% della retribuzione annua e della riduzione spettante sulle quote di TFR destinate al Fondo (franchigia/abbattimento).

Ammontare maturato dall'01/01/2001 al 31/12/2006

Prestazioni pensionistiche complementari e anticipazioni

Le prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia sono soggette a tassazione progressiva Irpef. L'imponibile è determinato al netto dei risultati di gestione e dei contributi non dedotti. La rivalutazione annua attribuita alle rate di rendita vitalizia in corso di erogazione è soggetta ad imposta sostitutiva con le aliquote previste per la tassazione dei redditi di capitale.

Le prestazioni pensionistiche in forma di capitale e le anticipazioni sono soggette a tassazione separata con aliquota media calcolata internamente dal Fondo in funzione degli anni di effettiva contribuzione. L'imponibile è

determinato al netto dei risultati di gestione e dei contributi non dedotti, tranne che per le anticipazioni, dove i rendimenti concorrono alla formazione della base imponibile, salvo conguaglio in sede di liquidazione definitiva.

Riscatti

Le somme erogate a titolo di riscatto sono soggette a differente tassazione, a seconda della tipologia:

• i riscatti a seguito di cessazione dell'attività lavorativa per pensionamento, mobilità, iso-pensione, contratto di espansione, altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (ad esempio in caso di fallimento del datore di lavoro) e a seguito di decesso dell'aderente durante la fase di accumulo sono soggetti a tassazione separata con aliquota media;
• i riscatti volontari (ad esempio per dimissioni e licenziamento) sono soggetti a tassazione progressiva Irpef. L'imponibile è determinato al netto dei risultati di gestione e dei contributi non dedotti ed è oggetto di cumulo in fase di dichiarazione dei redditi.

Le prestazioni pensionistiche in forma di Rendita a Durata Definita, di Prelievi Liberamente Determinabili e di Erogazione frazionata del montante accumulato sono assoggettate all'aliquota media calcolata in funzione degli anni di effettiva contribuzione.

Ammontare maturato dall'01/01/2007 in poi

- Prestazioni pensionistiche complementari

Il montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007 (sia in forma di capitale che di rendita vitalizia) è imponibile al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (contributi non dedotti e rendimenti) e della parte relativa ad eventuali premi di risultato confluiti nel Fondo. A tale imponibile si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Pertanto, decorsi trentacinque anni di partecipazione al Fondo (o ad altre forme pensionistiche complementari) l'aliquota della ritenuta sarà del 9%.

Le prestazioni pensionistiche in forma di Rendita a Durata Definita e di Prelievi Liberamente Determinabili sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima 9%).

La prestazione pensionistica in forma di Erogazione frazionata del montante accumulato è assoggettata ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20%, ridotta di 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali (aliquota minima 15%).

- **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.)**

Gli imponibili relativi alla prestazione maturata fino al 31/12/2006 si determinano in base ai regimi fiscali previgenti. Il montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007 è imponibile al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (contributi non dedotti e rendimenti) e della parte relativa ad eventuali premi di risultato confluiti nel Fondo.

È prevista un'unica ritenuta, a titolo d'imposta del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Pertanto, decorsi trentacinque anni di partecipazione al Fondo (o ad altre forme pensionistiche complementari) l'aliquota sarà del 9%.

Il percettore di RITA ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva facendone espressa richiesta in fase di dichiarazione dei redditi: in tal caso la R.I.T.A. è assoggettata a tassazione ordinaria.

- Riscatti ed anticipazioni

Le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 23%.

Tale principio generale subisce delle eccezioni nelle fattispecie di seguito elencate, in relazione alle quali si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo (o ad altra forma pensionistica complementare):

a) anticipazioni richieste dall'aderente per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli;

b) riscatto parziale determinato dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi ovvero dal ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, Accordo Esodo Incentivato ex art. 4, L. 92/2012 (Iso-pensione), contratto di espansione ex Decreto lgs. 148/2015 e ss.mm.ii;

c) riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;

d) riscatto totale della posizione effettuato dagli eredi ovvero dai diversi soggetti designati a causa di decesso dell'aderente;

e) riscatto integrale della posizione nei casi di Mobilità, Iso-Pensione e Contratto di espansione ex Decreto lgs. 148/2015 e s.m.i., con applicazione dei benefici previsti dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 399/E/2008, al primo 50% della posizione purché riguardante il montante maturato dal 2007 in poi.

Reintegro dell'Anticipazione

Reintegrando nella propria posizione previdenziale le somme erogate dal Fondo a titolo di anticipazione, per i montanti dal 2007 in poi, è possibile, nei termini previsti, beneficiare proporzionalmente del recupero parziale o totale delle imposte applicate in fase di erogazione: gli interessati possono contattare il Fondo per ottenere le specifiche della propria situazione.

Note di carattere generale.

In caso di tassazione ordinaria (T.O.), l'aderente sarà obbligato a cumulare la specifica quota di redditi erogati dal Fondo/Compagnia di Assicurazione, con il proprio reddito complessivo; diversamente, in caso di tassazione separata/tassazione sostitutiva, il totale delle imposte dovute sarà versato dal Fondo/Compagnia di Assicurazione e tale reddito non dovrà essere cumulato con il reddito complessivo dell'aderente/eredi/soggetti designati/beneficiari.

Se la data di iscrizione di prima iscrizione alla previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Qualifica di "Vecchio iscritto" – definizione e fiscalità

Gli aderenti con la qualifica di "Vecchio iscritto", ossia gli iscritti alla data del 28/04/1993 ad una forma di previdenza complementare già istituita al 15/11/1992, hanno la facoltà di richiedere, al raggiungimento dello status di pensionato e con qualunque somma accumulata nel Fondo, la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale.

Si ricorda che la qualifica di "Vecchio iscritto" derivante dall'adesione ad un altro fondo pensione potrà essere riconosciuta soltanto a seguito del trasferimento della posizione individuale dal fondo originario o dalla destinazione a Fondenergia del contributo "ex Fondo Gas".

Esempi di fiscalità del "Vecchio Iscritto"

"Vecchia Normativa"
Nel caso in cui la posizione accumulata post 01/01/2007 fosse superiore ai "valori soglia" pubblicati sul sito web di Fondenergia e l'interessato voglia esercitare comunque la riscossione del 100% in capitale, verrà applicato integralmente (a tutta la posizione) il regime tributario vigente al 31/12/2006 e in tal caso i risultati di gestione maturati dall' 01/01/2001 alla data di uscita concorrono alla formazione della base imponibile.
ATTENZIONE: in questo caso è necessario che l'aderente scelga per l'applicazione del previgente regime fiscale.

"Nuova Normativa"
Nel caso in cui la posizione accumulata post 01/01/2007 fosse superiore ai "valori soglia" pubblicati sul sito web di Fondenergia e l'interessato voglia optare per la nuova normativa, verrà applicata la normativa vigente e l'interessato avrà l'obbligo di convertire almeno il 50% dell'importo accumulato post 01/01/2007 in rendita vitalizia, il resto della posizione potrà essere riscattata in capitale. Visto che in questo caso l'iscritto ha optato per la nuova normativa verranno applicate anche le aliquote agevolate previste dal D.lgs. 252/2005 con tassazione dal 15% al 9% per gli importi accumulati post 01/01/2007.

Nel caso in cui posizione accumulata post 01/01/2007 fosse inferiore ai "valori soglia" pubblicati sul sito web di Fondenergia e l'interessato voglia optare per la liquidazione integrale della prestazione in forma di capitale, verrà applicato il regime fiscale attualmente vigente (lo stesso dei "nuovi iscritti").

Note per le prestazioni pensionistiche in capitale/rendita vitalizia.

I contributi versati saranno assoggettati a tassazione in funzione del periodo di accumulazione e della tipologia di erogazione scelta dell'aderente (rendita vitalizia e/o capitale). In caso di tassazione ordinaria (a valere sulla posizione maturata fino al 31/12/2006), il percettore della rendita vitalizia sarà obbligato a cumulare la specifica quota di redditi erogati dalla Compagnia, con il proprio reddito complessivo; diversamente, in caso di tassazione separata/sostitutiva (a valere sulla posizione maturata a decorrere dall'1/1/2007), il totale delle imposte dovute sarà versato dal Fondo/Compagna di Assicurazione e tale reddito non dovrà essere cumulato con il reddito complessivo dell'aderente.

Si precisa che nel caso di tassazione ordinaria, al fine di minimizzare il conguaglio fiscale in capo all'aderente pensionato, la Compagnia di Assicurazione si avvarrà del sistema dati presente presso il CASELLARIO DELLE PENSIONI che le consentirà di applicare in fase di acconto le medesime aliquote IRPEF calcolate e utilizzate dall'INPS.

I rendimenti finanziari conseguiti dalla Compagnia di Assicurazione, in fase di erogazione, sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva.

Le eventuali prestazioni in rendita LTC sono esenti da tassazione.

Nella pagina seguente è indicata una tabella sinottica semplificativa della fiscalità.

% EROGAZIONE	Causali	Tipo di tassazione applicata per ciascun periodo contributivo:		
		Fino al 31/12/2000	dal 01/01/2001 al 31/12/2006	dal 01/01/2007 in poi
100%	Riscatto per decesso dell'aderente	TASSAZIONE SEPARATA (minimo 23%)	TASSAZIONE SEPARATA (minimo 23%)	TASSAZIONE SOSTITUTIVA al 15% con riduzione di aliquota dello 0,3% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo anno, con una aliquota minima del 9%.
100%	Riscatto per disoccupazione maggiore di quattro anni per cause non dipendenti dalla volontà delle parti			
100%	Riscatto per Invalidità permanente dell'aderente con riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3			
fino al 100%	Prestazione pensionistica in Capitale (Nuovo Regime Fiscale)			
fino al 100%	Rendita a durata definita e Prelievi liberamente determinabili			
fino al 75%	Anticipazione per spese sanitarie per sé, per il coniuge o per i figli			
50%	Riscatto per CIG ordinaria/straordinaria a zero ore di almeno 12 mesi senza risoluzione del rapporto di lavoro			
50%	Riscatto per risoluzione del rapporto di lavoro preceduta da CIG ordinaria/straordinaria			
50%	Riscatto per disoccupazione compresa tra uno e quattro anni per cause non dipendenti dalla volontà delle parti			
fino al 100%	Erogazione frazionata del montante accumulato			TASSAZIONE SOSTITUTIVA al 20% con riduzione di aliquota dello 0,25% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo anno, con una aliquota minima del 15%.
100%	Riscatto per risoluzione consensuale non finalizzata al pensionamento/dimissioni/licenziamento giusta causa	TASSAZIONE SEPARATA (minimo 23%)	TASSAZIONE ORDINARIA (minimo 23%) ATTENZIONE CUMULO REDDITI IN SEDE DI DICHIARAZIONE	TASSAZIONE SOSTITUTIVA al 23%
100%	Riscatto per scadenza contratto di lavoro a tempo determinato			
100%	Riscatto per promozione a Dirigente			
100%	Riscatto per maturazione dei requisiti di pensionamento con meno di 5 anni adesione al Fondo	TASSAZIONE SEPARATA (minimo 23%)	TASSAZIONE SEPARATA (minimo 23%)	TASSAZIONE SOSTITUTIVA al 23%.
100%	Riscatto per risoluzione del rapporto di lavoro preceduta da CIG ordinaria/straordinaria			
100%	Riscatto per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti			
fino al 75%	Anticipazione per acquisto prima casa e ristrutturazione per sé o per i figli			
fino al 30%	Anticipazione per ulteriori esigenze			
fino al 100%	Prestazione pensionistica in Rendita (Pensione Integrativa)	TASSAZIONE ORDINARIA (minimo 23%) ATTENZIONE CUMULO REDDITI IN SEDE DI DICHIARAZIONE L'imponibile è pari all'87,5% della quota di rendita che si riferisce al maturato fino al 2000; rientrano nella base imponibile anche i rendimenti maturati successivamente all'entrata in rendita	TASSAZIONE ORDINARIA (minimo 23%) ATTENZIONE CUMULO REDDITI IN SEDE DI DICHIARAZIONE L'imponibile è pari alla somma dei contributi dedotti. I rendimenti maturati dopo la decorrenza rendita, sono a tassazione separata.	TASSAZIONE SOSTITUTIVA al 15% con riduzione di aliquota dello 0,3% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo anno, con una aliquota minima del 9%.I rendimenti maturati dopo la decorrenza rendita, sono a tassazione separata.
25% 50% 75% 100%	Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.)	TASSAZIONE SOSTITUTIVA al 15% con riduzione di aliquota dello 0,3% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo anno, con una aliquota minima del 9%.		
1°50%	Riscatto per Mobilità / Iso-pensione / Contratto di espansione	TASSAZIONE SEPARATA (minimo 23%)	TASSAZIONE SEPARATA (minimo 23%)	TASSAZIONE SOSTITUTIVA al 15% con riduzione di aliquota dello 0,3% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo anno, con una aliquota minima del 9%.
2°50%		TASSAZIONE SEPARATA (minimo 23%)	TASSAZIONE ORDINARIA (minimo 23%) ATTENZIONE CUMULO REDDITI IN SEDE DI DICHIARAZIONE	TASSAZIONE SOSTITUTIVA al 23%
100%	Prestazione pensionistica in Capitale (Vecchio Regime Fiscale - Solo per i Vecchi iscritti a Forme Pensionistiche complementari ante 29/04/1993)	ALIQUOTA TFR - TASSAZIONE SEPARATA (minimo 23%)	TASSAZIONE SEPARATA (minimo 23%) con ulteriore tassazione dei rendimenti già tassati alla fonte	